



**COMUNE DI ACQUI TERME**  
Provincia di Alessandria

## **Deliberazione di Giunta Comunale**

In data 4 del mese di Febbraio N. **16** ore 14.00

Oggetto:

**APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI  
OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO, DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E  
DELLE TARIFFE DEL CANONE MERCATALE**

L'anno 2021 addì 4 del mese di Febbraio alle ore 14.00 in Acqui Terme nell'apposita Sala del Palazzo Comunale, sotto la presidenza di:

**Lorenzo LUCCHINI**

**All'appello risultano:**

Lorenzo LUCCHINI	SI
Paolo Domenico MIGHETTI	SI
Lorenza OSELIN	SI
Giovanni ROLANDO	SI
Giacomo SASSO	SI
Cinzia MONTELLI	SI
TOTALE PRESENTI	6

Assiste alla seduta il Segretario Dott. Gian Franco Comaschi.

Certifico che il presente verbale è in pubblicazione in copia all'Albo Pretorio.

Dal 08/02/2021

Al 23/02/2021

Acqui Terme, lì 08/02/2021

IL Segretario  
Dott. Gian Franco Comaschi

Premesso che l'art. 1 della Legge n. 160/2019 "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*", istituisce, a decorrere dall'anno 2021, il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (commi 816/836) ed il Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (commi 837/847);

Acclarato che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 in data 29/12/2020 è stato approvato, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il Regolamento per la disciplina del Canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e la disciplina del Canone mercatale;

Dato atto che il Canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria di cui al comma 816 *sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone e' comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;*

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 08 del 29/04/2005 e s.m.i., con cui sono state deliberate le tariffe del Canone di Occupazione Suolo ed Aree Pubbliche (COSAP);

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 08 del 26/02/2019 e s.m.i., con cui sono state determinate le tariffe dell'Imposta di Pubblicità (ICP);

Richiamato il Testo Unificato delle Entrate Tributarie, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 in data 31/03/2008 e s.m.i.;

Dato atto che i previgenti prelievi COSAP e ICP sono sostituiti dal presente Canone Unico, con decorrenza 01/01/2021, ma continuano ad esplicare la propria efficacia per i periodi di imposta precedenti al 2021, anche ai fini dell'attività accertativa dell'ufficio competente;

Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 819, della suddetta legge il presupposto del canone è:

a) *l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;*

*b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;*

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 820, della L. 160/2019 il nuovo canone è caratterizzato dal principio dell'alternatività ovvero "l'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del comma 819";

Considerato che, ai sensi dell'art. 1 comma 817 di suddetta legge, il Canone unico è disciplinato dagli Enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal presente canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso le tariffe;

Dato atto che la suddetta clausola, concernente l'invarianza di gettito, è rispettata dallo schema di tariffe che si andranno ad approvare con la presente deliberazione;

Considerato che il Regolamento suddetto, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45/2019, disciplina, al Capo III, il Servizio delle pubbliche affissioni, fattispecie non più obbligatoria ai sensi del co. 836 della L. 160/2019, prevedendo il mantenimento del servizio e la vigenza del diritto;

Dato atto che il Canone aree mercatali di cui al comma 837 dell'art. 1 della L. n. 160/2019 si applica in deroga alle disposizioni del Canone unico patrimoniale di cui al comma 816, e sostituisce il Canone per l'occupazione di suolo pubblico e, limitatamente alle occupazioni temporanee, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639,667 e 668 dell'art. 1 della L. n. 147/2013;

Considerata pertanto la necessità di provvedere alla determinazione delle tariffe del Canone unico patrimoniale e del Canone Aree Mercatali, come da allegati A e B, parti integranti e sostanziali del presente atto;

Richiamata:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 20/12/2019 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022, ultimo approvato;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 09/01/2020 relativa all'approvazione del PEG 2020/2022;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 14/01/2021 con cui è stato approvato il Documento unico di programmazione (DUP) per il triennio 2021/2023;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 14/01/2021 con cui è stato approvato lo schema di bilancio di previsione 2021/2023;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" ed in particolare gli articoli 42 comma 2, lettera f) e 48, che attribuiscono alla Giunta

Comunale la competenza per la determinazione delle tariffe da approvare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione;

Visto l'art. 151 del D.Lgs. 267/2000 che fissa al 31 dicembre il termine di approvazione del Bilancio di previsione per l'anno successivo, termine che può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

Dato atto che il Decreto del Ministero dell'interno del 13/01/2021 ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 alla data del 31/03/2021;

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del d.lgs. n. 267/2000, allegati al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante;

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

#### DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare le tariffe del Canone unico Patrimoniale come da allegato A e le tariffe del Canone Aree Mercatali come da allegato B, parti integranti e sostanziali del presente atto;
3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, per le motivazioni indicate in premessa, stante la necessità di garantire adeguata informazione



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2021** / **52**

Ufficio Proponente: **Tributi**

Oggetto: **APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO, DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DELLE TARIFFE DEL CANONE MERCATALE**

## Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Tributi)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **04/02/2021**

Il Responsabile di Settore

**MATTEO BARBERO**

## Parere Contabile

Servizio ragioneria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **04/02/2021**

Responsabile del Servizio Finanziario

**MATTEO BARBERO**

Data lettura della presente deliberazione viene approvata e sottoscritta

IL PRESIDENTE  
F.to Lorenzo LUCCHINI

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Dott. Gian Franco Comaschi

---

---

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 16 DELLA SEDUTA DEL 04/02/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO, DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DELLE TARIFFE DEL CANONE MERCATALE

### **ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'**

Si attesta che la predetta deliberazione:

- in data odierna è pubblicata all'albo pretorio on line ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e vi rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi dal 08/02/2021 al 23/02/2021;
- è esecutiva ad ogni effetto, ai sensi dell'art. 134

( ) terzo comma del TUEL 18/08/2000 n. 267

( X ) quarto comma del TUEL 18/08/2000 n. 267

Acqui Terme, 04/02/2021

Il Segretario Comunale  
Dott. Gian Franco Comaschi

---

---

Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

GIAN FRANCO COMASCHI;1;398025892105644829  
LORENZO GIUSEPPE LUCCHINI;2;2070840665503260898